



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 48/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ TELE VIDEO SICILIA FAVARA S.C.R.L. (FORNITORE DEL  
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE  
“SICILIA TV-LCN 287”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 1,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 IN COMBINATO  
DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
NONCHÈ DELL’ART. 37, COMMA 4, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 27/2017 - PROC. 13/18/FB-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela*”

*del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2017/170991 del 12 ottobre 2017 ha comunicato di aver provveduto all'acquisizione delle registrazioni dei programmi messi in onda nel periodo compreso tra il 26 giugno 2017 ed il 2 luglio 2017 dal fornitore di servizi media audiovisivi “*Sicilia TV-LCN 287*”, della società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l., con sede legale in Favara (AG), Contrada Gelardo Marino s.n.c., e di aver rilevato, dall'esame dei palinsesti, presunte violazioni alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto durante alcuni notiziari risulta inserito un numero di pause pubblicitarie superiore a quelle consentite, nonché presunte violazioni alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera dell'autorità n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, in quanto sono stati mandati in onda messaggi pubblicitari senza le dovute segnalazioni.

Con provvedimento CONT.N.27/ANNO2017/N°PROC.53419/2017 del 16 ottobre 2017, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l., la presunta violazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP per aver trasmesso sull'emittente “*Sicilia TV-LCN 287*”:

1) messaggi pubblicitari privi delle dovute segnalazioni idonee a renderli chiaramente riconoscibili e distinti dal resto della programmazione come, ad esempio:

- in data 26 giugno 2017 alle ore 01:42:57;
- in data 27 giugno 2017 alle ore 17:27:47;
- in data 28 giugno 2017 alle ore 23:07:59;
- in data 29 giugno 2017 alle ore 13:49:06;
- in data 30 giugno 2017 alle ore 01:38:52;
- in data 1 luglio 2017 alle ore 19:43:28;
- in data 2 luglio 2017 alle ore 23:09:10;

2) nel corso di taluni notiziari, pause pubblicitarie superiori al numero consentito dalla

disposizione normativa di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (una interruzione per ogni trenta minuti di trasmissione) come, ad esempio:

- in data 26 giugno 2017 edizione TG delle ore 14:22:26 durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 26 giugno 2017 edizione TG delle ore 17:47:48 durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 27 giugno 2017 edizione TG delle ore 08:48:05 durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 27 giugno 2017 edizione TG delle ore 20:13:01 durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 28 giugno 2017 edizione TG delle ore 01:48:04, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 28 giugno 2017 edizione TG delle ore 13:55:42, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 29 giugno 2017 edizione TG delle ore 01:47:04, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 29 giugno 2017 edizione TG delle ore 13:55:02, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 30 giugno 2017 edizione TG delle ore 14:24:25, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 30 giugno 2017 edizione TG delle ore 19:45:21, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 1 luglio 2017 edizione TG delle ore 05:38:24, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 1 luglio 2017 edizione TG delle ore 23:06:05, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 2 luglio 2017 edizione TG delle ore 01:33:22, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- in data 2 luglio 2017 edizione TG delle ore 08:37:39, durata lorda inferiore a 30 minuti, 2 interruzioni effettuate.

## **2. Deduzioni della società**

La società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l., cui il citato atto CONT.N.27/ANNO2017/N°PROC.53419/2017 del 16 ottobre 2017 è stato notificato in pari data, non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM. Sicilia nella seduta del 15 gennaio 2018 ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria e, con nota prot. n. 2538, del 17 gennaio 2018, ha trasmesso gli atti all'Autorità proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l. Al riguardo si ritiene accoglibile

la proposta formulata dal citato Comitato in quanto dall'esame della documentazione pervenuta si rileva che:

- le comunicazioni commerciali riportate in contestazione, mandate in onda dal fornitore di servizi media audiovisivi “*Sicilia TV-LCN 287*” nella settimana compresa tra il 26 giugno ed il 2 luglio 2017, risultano trasmesse senza osservare alcuna interruzione del programma in corso e/o senza l’inserimento di alcun avviso sonoro od ottico idonei a tenere distinta la pubblicità rendendola riconoscibile dal resto della programmazione, in violazione dell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP;
- i notiziari televisivi riportati in contestazione, trasmessi nella settimana compresa tra il 26 giugno ed il 2 luglio 2017, aventi durata lorda inferiore a 30 minuti, risultano interrotti da pubblicità un numero di volte superiore al consentito, in violazione dell’art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*Sicilia TV-LCN 287*” deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati giornalmente nell’intera settimana di programmazione sottoposta a controlli (dal 26 giugno 2017 al 2 luglio 2017) ed altresì commessi più volte nell’arco della medesima giornata.

#### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

Si prende atto che la società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l. non ha fornito elementi idonei a comprovare di aver posto in essere iniziative intese ad eliminare od attenuare le conseguenze dannose della violazione, né di aver adottato misure idonee ad evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

#### **C. Personalità dell’agente**

La suddetta società, titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, non ha dimostrato, di fatto, di essere supportata da strutture

interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2016 una perdita d'esercizio, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP nonché delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocento sessantadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 26 giugno 2017 al 2 luglio 2017) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

alla società Tele Video Sicilia Favara S.c.r.l., con sede legale in Favara (AG), Contrada Gelardo Marino s.n.c., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Sicilia TV-LCN 287*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP nonché dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio

di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’art.37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 , con delibera n. 48/18/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 48/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi